

# STATUTO DE "L'Italia del Meridione"

## Principi generali

### Art. 1 - Finalità.

«L'ITALIA DEL MERIDIONE» (di seguito indicata "IDM") è un Movimento Politico costituito in forma federativa, avendo come finalità l'Unione Sociale delle Autonomie dei Territori perché il Paese sia espressione di una comunità sociale in una società comune.

*IDM è un Movimento che si pone al di fuori della rappresentanza centralistica per affermare il governo della democrazia partecipata.*

*IDM si dichiara fuori da schemi ideologici per sostenere l'alta responsabilità della Politica come ideale di giustizia sociale contro ogni forma di discriminazione e disegualianza, nel rispetto dei principi morali e dell'affermazione della cultura legalità in ogni abito di attività, per il benessere di ognuno e la felicità di tutti.*

*IDM ha come obiettivo la valorizzazione delle potenzialità dei Territori, favorendo la partecipazione dei Cittadini alla progettualità dello sviluppo economico, civile, culturale.*

*IDM reclama un impegno di responsabilità etica ad Amministratori, Lavoratori, Imprenditori, Associazioni che aderiscono al Progetto del Movimento finalizzato al Bene Comune.*

*IDM eleva a principio della sua costituzione la lotta contro ogni discriminazione razziale per la salvaguardia del valore delle differenze di cultura.*

*IDM contrasta la discriminazione di genere. Condanna ogni forma di violenza. Promuove la cultura dell'alleanza di genere e di generazioni differenti.*

*IDM si propone come scuola politica di cultura e di educazione al Bene Comune.*

### Art. 2 – Struttura organizzativa Federale.

*Il Movimento si struttura attraverso formazioni di Associazioni Territoriali non riconosciute.*

*E' composta a livello regionale dalle seguenti Associazioni Territoriali:*

Italia del Meridione	<u>Abruzzo</u>
Italia del Meridione	<u>Basilicata</u>
Italia del Meridione	<u>Calabria</u>
Italia del Meridione	<u>Campania</u>
Italia del Meridione	<u>Emilia romagna</u>
Italia del Meridione	<u>Friuli venezia giulia</u>
Italia del Meridione	<u>Lazio</u>
Italia del Meridione	<u>Liguria</u>
Italia del Meridione	<u>Lombardia</u>
Italia del Meridione	<u>Marche</u>
Italia del Meridione	<u>Molise</u>

Italia del Meridione	<u>Piemonte</u>
Italia del Meridione	<u>Puglia</u>
Italia del Meridione	<u>Sardegna</u>
Italia del Meridione	<u>Sicilia</u>
Italia del Meridione	<u>Toscana</u>
Italia del Meridione	<u>Trentino alto Adige</u>
Italia del Meridione	<u>Umbria</u>
Italia del Meridione	<u>Valle d'Aosta</u>
Italia del Meridione	<u>Veneto</u>

*Il Consiglio Federale può, con apposita delibera approvare la costituzione di altre associazioni territoriali, anche internazionali, riconoscendone ufficialmente l'adesione al Movimento. La definizione dei confini territoriali delle associazioni spetta al Consiglio.*

*Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l'adesione al Movimento di altre associazioni e l'adesione del Movimento ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.*

#### **Art. 3 – Simbolo.**

**Il movimento utilizza come simbolo il seguente logo:**

***“Cerchio di colore azzurro, con all’interno: nella parte superiore la scritta in bianco l’ Italia del Meridione, al centro la scritta, IdM con la I in verde contornata di bianco, la d in bianco, la M in rosso contornata di bianco, tra la I e la d della scritta IdM, una banda tricolore a sinusoide con il verde in alto, il bianco al centro e il rosso in basso” (allegato in forma grafica).***

*Il Consiglio Federale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle Associazioni Territoriali regolarmente costituite, ai sensi del presente Statuto e, per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali.*

*La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale.*

*In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle associazioni regionali per ogni singolo elezione (politiche, europee, regionali ed amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario.*

*Il simbolo è di proprietà esclusiva de “L’Italia del Meridione”.*

#### **Art. 4 – Scioglimento del Movimento.**

*Lo scioglimento del movimento può essere deliberato dal Congresso Federale, straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento del Movimento, per qualunque causa , vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

### **Organi**

## **Art. 5 – Organi.**

Sono organi del Movimento:

- Il Congresso Federale;
- Il Consiglio Federale;
- Il Segretario Federale;
- Il Presidente Federale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei revisori;
- Il Comitato Disciplinare e di Garanzia(**Collegio dei Probiviri**);
- Il Comitato Esecutivo;

## **Art. 6 – Il Congresso Federale**

*Il Congresso Federale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati del Movimento ed è competente per le modifiche del presente Statuto.*

*Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento e valuta le attività svolte dalle Organizzazioni Territoriali.*

*Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi dei rispettivi territori di cui all'art. 2.*

*Il Congresso Federale è convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su richiesta del Segretario Federale.*

*Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.*

*Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso Federale.*

## **Art. 7 – Elezioni del Congresso**

*Il Congresso elegge il Segretario e il Presidente.*

*Tali cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno del Movimento.*

*Elegge, inoltre, tre membri del Consiglio.*

## **Art. 8 – I Delegati al Congresso Federale**

*Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie Associazioni territoriali che abbiano almeno 50 Associati Ordinari Militanti, in numero di tre delegati per ogni 50 Associati amministrativamente in regola nell'anno precedente, con arrotondamento per eccesso.*

*Sono membri di diritto: Il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Presidenti delle Associazioni Territoriali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, purchè in regola con le norme del tesseramento (regolarità amministrativa).*

*Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe di funzione interne al Movimento.*

## **Art. 9. – Il Consiglio Federale**

*Il Consiglio Federale determina l'azione generale del Movimento in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale.*

*Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.*

*Il Consiglio Federale è composto da:*

- *Il Presidente;*
- *Il Segretario;*
- *Il Tesoriere;*
- *I segretari di ciascuna Nazione con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti;*
- *un membro da 50 a 250 Associati Ordinari Militanti, per ogni Associazione Territoriale con multiplo arrotondato per eccesso.*
- *Un ulteriore membro ogni 250 successivi ai primi 250 Associati Ordinari Militanti ; per ogni Associazione Territoriale*
- *Tre membri eletti dal congresso*

*Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.*

*Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti del Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La Partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.*

## **Art. 10 – Competenze del Consiglio Federale**

*È di competenza del Consiglio Federale :*

- a) *Deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;*
- b) *Approvare nei termini di legge, il rendiconto del Movimento predisposto dal Tesoriere;*
- c) *Nominare il Coordinatore Federale del Movimento Giovani;*
- d) *Stabilire l'importo delle quote associative;*
- e) *Approvare i regolamenti del Movimento predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti;*
- f) *Nominare nella prima seduta il Tesoriere.*

*In occasioni di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari Territoriali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.*

*Il Consiglio Federale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento. In particolare, può nominare tra i propri membri*

*un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale.*

*Il Consiglio Federale dura in carica 3 (tre) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.*

*Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto.*

*Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica del Congresso Federale straordinario, entro 120 (centoventi), giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.*

#### **Art. 11 – Il Segretario Federale**

*Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente il Movimento di fronte a terzi. Il Segretario Federale è altresì autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Segretario, ai soli fini statuari, elegge domicilio legale presso la sede del movimento.*

*Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica del Movimento; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio Federale stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del Consiglio Federale e presiedere in sua vece. Riscuotere i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il Movimento. Esprime parere vincolante sulle candidature alle cariche elettive esterne. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Movimento, ove non attribuiti ad altri organi.*

*Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni. **Egli nomina e revoca il Comitato Esecutivo**, composto da 8 (otto) membri, di cui 2 suoi vice, scegliendoli tra gli Associati tra gli Ordinari Militanti appartenenti ad Associazioni territoriali diverse*

*In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina a maggioranza semplice un Segretario Federale pro tempore il quale convoca il Congresso Federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi), giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario*

*Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso.*

## **Art. 12. Il Presidente**

*Il Presidente è garante dell'unità del Movimento e promuove, con ogni idoneo mezzo, la sua identità valoriale.*

*E' membro di diritto del Consiglio Federale e lo presiede. E' membro, altresì, del Comitato disciplinare e di Garanzia (collegio dei probiviri) e della Segreteria Politica.*

*Il Presidente sostituisce il Segretario Federale per sua delega, dimissioni o impedimento.*

## **Art. 13 – Il Tesoriere.**

- 1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale del Partito. È eletto dal Consiglio su designazione del Segretario che lo sceglie tra gli iscritti al Partito in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti no profit, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attività professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materia di economia, finanza e bilancio.*
- 2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.*
- 3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva elezione del nuovo Tesoriere.*
- 4. Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni del Congresso*
- 5. Il Tesoriere ha la responsabilità, della gestione amministrativa, contabile, economico finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui è attribuita la legale rappresentanza del Movimento negli atti in giudizio.*
- 6. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento pari al 60 % (sessanta per cento), del totale delle attività dello stato patrimoniale. In particolare, il Tesoriere:*
  - a) È legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza;*
  - b) Svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonché contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;*

- c) *Stipula convenzioni con enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;*
- d) *Recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale;*
- e) *Può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristi;*
- f) *Instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, apre conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidità finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese;*
- g) *Può effettuare investimenti in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea;*
- h) *Attua, per quanto di competenza, i regolamenti emanati dalla Direzione regionale ed implementa le linee guida e le procedure operative della stessa approvate su sua proposta; persegue gli obiettivi programmatici prefissati dalla Direzione regionale, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi;*
- i) *Dirige, coordina e controlla le attività e le operazioni di gestione; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dalla Direzione generale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni, di inerzia e congruità delle spese e di integrità dei profili reputazionali delle controparti, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;*
- j) *Predisporre piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi e i criteri direttivo determinati dalla Direzione regionale con apposito Regolamento;*
- k) *Gestisce, secondo le istruzioni Congresso, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predisporre le relative rendicontazioni.*

7. *È vietato al tesoriere investire le disponibilità liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi da titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione Europea. È altresì, vietato al tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche che nel Partito siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di società possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari.*
8. *A norma dell'art. 6 bis della legge n. 157/1999, il tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Partito solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il Partito secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dell'incarico e dalle competenze a lui specificatamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il Tesoriere non risponde per atti o fatti inclusi i bilanci, i rendiconti, la contabilità, le attività di gestione e le obbligazioni imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del Partito, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria.*
9. *È il responsabile del trattamento dei dati personali.*

## **PATRIMONIO DEL MOVIMENTO**

### **Art. 14- Patrimonio del Movimento.**

*Il Movimento non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento del Movimento e costituisce il suo patrimonio.*

### **Art. 15 – Entrate**

*Le entrate del Movimento sono costituite:*

- *Dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni;*
- *Da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni.*
- *Dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio che ne determina la suddivisione;*
- *Dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;*
- *Da qualsiasi altra entrate consentita dalla legge;*
- *Da contribuzioni volontarie di cittadini ed aziende, in base alla normativa vigente.*



*Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio .*

*È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.*

## **ISCRIZIONE**

### **Art. 16- Iscrizione.**

*Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberalmente iscriversi al Movimento, conseguendo la qualifica di associato. Gli Associati possono essere definiti, altresì, "Soci".  
Alla luce della struttura del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato del Movimento implica autonomamente **l'acquisizione della qualifica di associato dell'Associazione territoriale che ha rilasciato la tessera.***

*Gli associati appartengono a due categorie differenti:*

- *Associati Ordinari Militanti;*
- *Associati Sostenitori.*

*I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti al Movimento e conseguentemente alla Associazione Territoriale che ha rilasciato la tessera come Associato Sostenitore.*

*L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata dal Consiglio. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo del Movimento.*

*A ciascuno associato è rilasciata una tessera emessa dal Movimento nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Associato Ordinario Militante o di Associato Sostenitore. Le Associazioni Territoriali adottano esclusivamente la tessera del Movimento quale tessera sociale.*

*Il Consiglio autorizza le Associazioni Territoriali e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.*

*Ogni iscritto deve osservare il Codice Etico del Movimento*

### **Art. 17 – Decadenza degli Associati.**

*La qualifica di associato si perde:*

- *Per dimissioni;*
- *Per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;*
- *Per espulsione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto*

- delle procedure stabilite da un apposito regolamento del Movimento;*
- *Per cancellazione dai libri sociali.*

## **PRINCIPI GENERALI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE**

### **Art. 18 – I doveri degli eletti.**

*Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Movimento versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, come da delibera del Consiglio. L'inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi carica.*

### **Art. 19 - Rendiconto di esercizio, bilancio preventivo, consolidamento dei bilanci e informativa semestrale**

1. Ciascun esercizio della gestione economico finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il Tesoriere, nei 4 (quattro) mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione della Direzione regionale, composto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici. Il rendiconto di esercizio è il bilancio consuntivo del Movimento.
2. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del Movimento sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi territoriali, nonché i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Movimento. Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui il Movimento abbia concorso con proprie deliberazioni. Il Tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una società di servizi professionali.
3. I rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" sono riservati alla competenza del Tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a

ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

4. Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale.
5. Il Tesoriere inoltre:
  - a) sovrintende e coordina l'attività contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie;
  - b) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal Presidente regionale, dalla Direzione regionale e dal Coordinatore regionale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza;
  - c) trasmette alla Direzione regionale ed al Coordinatore regionale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale del Movimento e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attività compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati dalla Direzione regionale e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione; rende l'informativa accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.

***Art. 20 - Collegio dei Revisori legali***

1. Il Collegio dei Revisori legali è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali e nominati dalla Direzione regionale su designazione del Presidente. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea regionale e della Direzione regionale. Dura in carica per 3 (tre) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del Responsabile della Funzione di Controllo Interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso Collegio dei Revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento.
3. I poteri e le responsabilità, le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile sul collegio sindacale delle società per azioni in quanto compatibili. La relazione del Collegio dei Revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta

nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, è trasmessa alla Direzione regionale dal Tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.

**Art. 21 - Società di Revisione**

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento è affidato ad apposita società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010.
2. Il controllo verrà affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.
3. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
4. La società di revisione viene nominata dalla Direzione regionale su designazione del Presidente.

**Art. 22 - Responsabile della Funzione di Controllo Interno**

1. Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È nominato dalla Direzione regionale, sulla base di una lista di due candidati, un uomo e una donna, proposta dal Collegio dei Revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
2. È scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo, ufficiali a riposo della Guardia di Finanza o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato.
3. Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno verifica, in attuazione di un programma annuale di controllo da lui predisposto ed approvato dal Collegio dei Revisori, l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal Tesoriere al fine di assicurare la conformità della gestione economico finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico finanziaria e patrimoniale osservando l'apposita procedura approvata dalla Direzione regionale; esegue verifiche

straordinarie su fatti specifici, su richiesta del Presidente regionale, della Direzione regionale, del Coordinatore regionale, del Collegio dei Revisori o del Tesoriere, nel rispetto del termine concordato con il richiedente; verifica, di iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorità amministrativa di garanzia; può promuovere con ricorsi scritti procedimenti disciplinari davanti al Collegio dei Probiviri sulla base delle evidenze emerse dalle verifiche eseguite; redige il Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno, nel quale può formulare rilievi e raccomandazioni; redige altresì il Rapporto Annuale delle Segnalazioni, che costituisce un allegato del Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno.

4. Il Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno è comunicato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Presidente regionale, alla Direzione regionale, al Coordinatore regionale, al Tesoriere, al Collegio dei Revisori e alla Società di Revisione.
5. I poteri e le procedure di verifica, nonché la dotazione di risorse, della Funzione di Controllo Interno sono disciplinati da apposito regolamento emesso dal Responsabile della Funzione di Controllo Interno ed approvato dalla Direzione regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei Revisori. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicità, a servizi professionali "forensic" di natura contabile ed economico finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione.
6. Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno è revocato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei Revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente Statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilità.
7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed il rispetto del principio di economicità, la Funzione di Controllo Interno può anche essere esternalizzata ad una primaria società di servizi professionali, che non versi in situazione di conflitto di interessi.

#### **Art. 23 - Sistema di Controlli Interni**

1. Al fine di assicurare la conformità della gestione economico finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto e prevenire o minimizzare per quanto possibile i connessi rischi reputazionali, legali e finanziari, è previsto un sistema di controlli interni.
2. Esso è strutturato su tre livelli di controlli, cui corrispondono le seguenti competenze:

- a. controlli di terzo livello o di vertice, di competenza della Direzione regionale, che fissa e aggiorna le linee guida dei controlli interni, richiede la loro implementazione operativa al Tesoriere, esercita la supervisione strategica sulla idoneità e sulla effettività del sistema di controlli interni valutato nel suo complesso, riceve ed esamina il Rapporto Annuale del Responsabile della Funzione di Controllo Interno, richiede al Tesoriere la adozione delle necessarie misure correttive entro un congruo termine qualora tale rapporto formuli rilievi e raccomandazioni;
  - b. controlli di secondo livello o di revisione interna, di competenza di organi titolari esclusivamente di funzioni di controllo, e cioè del Collegio dei Revisori e del Responsabile della Funzione di Controllo Interno; quest'ultimo, sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori e sulla base di programmi annuali di controllo da lui predisposti e approvati dal Collegio dei Revisori, verifica l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal Tesoriere e l'attuazione delle misure correttive richieste dalla Direzione regionale; l'esito delle verifiche eseguite viene comunicato alla Direzione regionale mediante il Rapporto Annuale del Responsabile della Funzione di Controllo Interno; i programmi annuali di controllo sono informati a principi di essenzialità e proporzionalità e identificano le aree prioritarie delle verifiche da eseguire in base ad un approccio basato sul rischio;
  - c. controlli di primo livello o di linea, di competenza del Tesoriere, che provvede, sulla base delle linee guida fissate dalla Direzione regionale, alla implementazione operativa del sistema di controlli interni, adottando ed efficacemente attuando ed aggiornando tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto; si relaziona con il Collegio dei Revisori e con il Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel rispetto del principio di collaborazione attiva, segnalando le criticità a sua conoscenza e le misure correttive disposte, già attuate o in corso di attuazione; provvede alla tempestiva ed effettiva attuazione delle misure correttive richieste dalla Direzione regionale, dandone comunicazione alla stessa, al Collegio dei Revisori e al Responsabile della Funzione di Controllo Interno.
3. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto del principio di economicità ed al fine di rendere effettivo il sistema di controlli interni, il Tesoriere deve costituire, ed integrare in caso di insufficienza, un apposito fondo di bilancio per la copertura dei prevedibili oneri finanziari dei controlli di secondo e di primo livello.

**Art. 24 - Candidature**

1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle città metropolitane sono approvate dal Consiglio Federale.
2. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dalla Segretario Federale
3. Le candidature vengono sottoposte agli organi del Movimento preferibilmente attraverso indicazioni degli organi territoriali.

**Art. 25 - Incompatibilità**

1. La disciplina delle incompatibilità è rimessa ad un regolamento proposto dal Consiglio Federale.

**Art. 26 - Pari opportunità**

1. IDM promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del Movimento ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.
2. Il Consiglio Federale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

**Art. 27 - Giurisdizione esclusiva**

1. Gli elettori e gli iscritti all' IDM e i rappresentanti dei Coordinamenti provinciali e cittadini, nonché gli esponenti degli organi statuari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nel e/o vantaggio del Movimento, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del Movimento con i Coordinamenti provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

**Art. 28 - Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia. Esso è composto da numero 6 sei membri nominati dal Congresso.
2. Il Collegio dei Probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice etico. Il Collegio dei Probiviri può adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto può prenderne visione.
3. Con regolamento approvato dal Consiglio nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di

procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico, le modalità per garantire e regolare il procedimento nonché i requisiti e le incompatibilità dei membri del Collegio. È riconosciuto potere di iniziativa disciplinare al Responsabile della Funzione di Controllo Interno per i fatti accertati nell'esercizio delle sue funzioni.

4. I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
5. Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie:
  - a. infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento;
  - b. ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente Statuto, dal Codice etico e dai regolamenti emanati;
  - c. osservanza delle regole dettate dal presente Statuto sulla costituzione e regolamentazione dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del Movimento e sulle controversie insorte tra gli organi dei Coordinamenti predetti e gli organi regionali;
  - d. controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;
  - e. determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei Circoli e dei Coordinamenti provinciali e cittadini;
  - f. ogni altra materia in conformità alle previsioni del regolamento di cui al comma 3.
6. In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo o Coordinamento regionale, provinciale e cittadino del Movimento.
7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel Movimento.

***Art. 29 - Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente***

1. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo.



3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

**Art. 30 - Misure disciplinari**

1. Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono:
  - a. l'ammonizione;
  - b. la sospensione;
  - c. l'espulsione;
  - d. la revoca dell'affiliazione di un circolo;
  - e. l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente od indirettamente il Movimento.
2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità.
3. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.
4. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

**Art. 31 - Movimento giovanile**

1. All'interno del Movimento può essere costituito un movimento giovanile unico ed unitario.
2. Possono partecipare all'attività del movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo statuto della Gioventù del Movimento Popolare Europeo (YEPP).
3. Il Movimento giovanile persegue i medesimi scopi del Movimento, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.
4. Il Regolamento del movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti dal Coordinatore Federale Giovani all'approvazione del Consiglio Federale.

**Art. 32 - Potere regolamentare**

1. Il Consiglio federale qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto.

**Art. 33 - Modifiche ed attuazione dello Statuto**

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta del Consiglio Federale.

**Art. 34 - Sede legale**

1. Il Movimento ha sede legale in Castrolibero (CS) alla Via G. Rossini n. 2. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal Segretario Federale comunicate al Consiglio Federale nella prima riunione successiva alla modifica.

**Struttura organizzativa Territoriale**

**Art. 35 – Simbolo.**

*Il movimento territoriale utilizza, su autorizzazione del Consiglio Federale, come simbolo il seguente logo:*

*“Cerchio di colore azzurro, con all’interno: nella parte superiore la scritta in bianco l’ Italia del Meridione, al centro la scritta, IdM con la I in verde contornata di bianco, la d in bianco, la M in rosso contornata di bianco, tra la I e la d della scritta IdM, una banda tricolore a sinusoidale con il verde in alto, il bianco al centro e il rosso in basso” nella parte inferiore la scritta (nome della regione) in bianco*

**Organi**

**Art. 36 – Organi.**

*Sono organi del Movimento a livello regionale:*

- *Il Congresso Territoriale;*
- *Il Consiglio Territoriale;*
- *Il Segretario Territoriale;*
- *Il Tesoriere;*

**Art. 37 – Il Congresso Territoriale**

*Il Congresso Territoriale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati del Movimento a livello Territoriale*

*Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello Territoriale e valuta le attività svolte dalle Organizzazioni Territoriali.*

*Partecipano al Congresso Territoriale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi dei rispettivi territori, per come stabilito dal regolamento congressuale*

*Il Congresso Territoriale è convocato dal Segretario Territoriale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio Territoriale o su richiesta del Segretario Federale.*

*Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.*

*Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso Territoriale.*

### **Art. 38 – Elezioni del Congresso Territoriale**

*Il Congresso elegge il Segretario Territoriale.*

*Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Movimento.*

*Elegge, inoltre tre membri del Consiglio Territoriale.*

### **Art. 39 – I Delegati al Congresso Territoriale**

*I delegati eletti secondo regolamento congressuale territoriale predisposto e reso noto dal Consiglio Territoriale almeno 60 gg prima della data del congresso.*

*I membri di diritto.*

*Sono membri di diritto: Il Segretario Territoriale, i membri del Consiglio Territoriale, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, purché in regola con le norme del tesseramento (regolarità amministrativa).*

*Il Consiglio Territoriale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe di funzione interne al Movimento.*

### **Art. 40. – Il Consiglio Territoriale**

*Il Consiglio Territoriale determina l'azione generale del Movimento in ambito Territoriale in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Territoriale .*

*Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.*

*Il Consiglio Territoriale è composto da:*

- Il Segretario Territoriale;*
- Il Tesoriere;*
- I segretari provinciali*
- Tre membri eletti dal congresso*
- Il Comitato Esecutivo (Territoriale)*

*Il Consiglio Territoriale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Territoriale vale doppio.*

*Con apposita delibera, il Consiglio Territoriale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti del Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La Partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Territoriale.*

#### **Art. 41 – Competenze del Consiglio Territoriale**

*È di competenza del Consiglio :*

- a) Deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;*
- b) Approvare nei termini di legge, il rendiconto del Movimento predisposto dal Tesoriere;*
- c) Nominare il Coordinatore del Movimento Giovani;*
- d) Nominare nella prima seduta il Tesoriere*

*Il Consiglio Territoriale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento. In particolare, può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio.*

*Il Consiglio Territoriale dura in carica 3 (tre) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.*

*Il membro eletto al Consiglio Territoriale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Territoriale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto.*

*Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Territoriale comportano la convocazione automatica del Congresso Territoriale straordinario, entro 120 (centoventi), giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Territoriale vengono assunte dal Segretario Territoriale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Territoriale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.*

#### **Art. 42 – Il Segretario Territoriale**

*Il Segretario Territoriale rappresenta politicamente e legalmente il Movimento regionale di fronte a terzi. Il Segretario Territoriale è altresì autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Segretario Territoriale, ai soli fini statuari,*

*elegge domicilio legale presso la sede del movimento.*

*Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento Territoriale. Esegue e coordina le direttive del Congresso Territoriale dando attuazione alla linea politica e programmatica del Movimento; convoca e presiede il Consiglio Territoriale e la Segreteria Politica, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio Territoriale stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del Consiglio Territoriale e presiedere in sua vece. Riscuotere i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il Movimento. Esprime parere vincolante sulle candidature alle cariche elettive esterne. Su delibera del Consiglio Territoriale, egli può delegare altri membri del consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Movimento regionale, ove non attribuiti ad altri organi.*

*Il Segretario Territoriale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca il **Comitato Esecutivo**, composto da 6 (sei) membri, di cui 2 suoi vice, scegliendoli tra gli Associati Ordinari Militanti appartenenti ad Associazioni territoriali diverse.*

*In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Territoriale, il Consiglio Territoriale nomina a maggioranza semplice un Segretario Territoriale pro tempore il qual convoca il Congresso Territoriale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Territoriale. Il Congresso Territoriale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi, giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Territoriale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Territoriale stesso.*

#### **Art. 43 - Circoli**

1. Gli iscritti al IdM possono costituire circoli su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformità al regolamento approvato dal Consiglio Federale. I circoli costituiscono la struttura di base del Movimento.
2. I circoli sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente IDM né rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli partecipano alle attività dei coordinamenti territoriali con le forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Federale.
3. La costituzione di un nuovo circolo può essere promossa da un numero minimo di 10 (dieci) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticità dell'organizzazione, l'osservanza dei valori predicati dal Movimento, l'affiliazione al Movimento e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite.
4. Ogni circolo deve ottenere l'affiliazione al Movimento in conformità al regolamento approvato dal Consiglio Territoriale. Il Coordinatore Territoriale può rifiutare o revocare l'affiliazione.

#### **Art. 44 - Coordinamenti provinciali e cittadini**

1. I Circoli legati ad uno specifico territorio, e comunque gli iscritti residenti nel medesimo territorio, danno vita ai Coordinamenti provinciali e cittadini di IDM. I Coordinamenti predetti hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto del Movimento, disciplina l'attività politica ed operativa nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Gli Statuti dei Coordinamenti provinciali e cittadini disciplinano, altresì, le modalità di elezione del Coordinatore e degli altri organi di vertice, la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia in modo tale da assicurarne l'autonomia. Con apposita delibera del consiglio regionale vengono definiti i principi generali cui debbono attenersi i rispettivi coordinamenti nella redazione degli Statuti provinciali e cittadini.
3. Gli Statuti dei Coordinamenti, provinciali e cittadini sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti. Essi entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro formale comunicazione al segretario regionale, salvo che quest'ultimo non rinvi lo Statuto con le relative osservazioni ed i Coordinamenti provinciali e cittadini adottino le modifiche richieste nei successivi 30 (trenta) giorni. Laddove il Coordinamento interessato rigetti le osservazioni impartite potrà ricorrere al consiglio regionale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee locali con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dal segretario regionale e dallo stesso approvate .

#### **Art. 45 - Autonomia degli organi dei coordinamenti**

1. Ai competenti organi dei Coordinamenti provinciali e cittadini, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla potestà degli organi nazionali e regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
2. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Movimento in ambito nazionale e regionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Coordinatore regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

#### **Art. 46 - Commissariamento delle strutture territoriali periferiche.**

3. La Direzione regionale e/o il Collegio dei Probiviri, su proposta del Coordinatore regionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i Coordinamenti provinciali e cittadini, nominando a tal

fine un Commissario. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto alla Direzione regionale e al Collegio dei Probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.

**4. Art. 47 - Norme finali e di coordinamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

